

dustriali possano uniformare le loro operazioni economiche alla futura tariffa; poichè quanto più presto i produttori conoscono i futuri, anche solamente probabili, cambiamenti che si faranno alle tariffe daziarie, tanto meglio possono provvedere alle cose loro: così, trattandosi di diminuzione di dazio sopra qualche prodotto, essi possono sottrarre poco per volta da produzione analoga i loro capitali, le loro terre, la loro industria, ed in tal modo il passaggio si fa senza danno di alcuno.

Questo è tanto più necessario riguardo alla modificazione daziaria che avrà luogo l'anno venturo, in quanto che uno dei generi che vi saranno soggetti, sarà il grano; e però tale modificazione eserciterà un grande effetto economico, essendo il nostro paese eminentemente agricolo. E quando verrà in discussione questo argomento io non imiterò certi deputati i quali modificano le loro opinioni a seconda degli interessi delle provincie che rappresentano, ma dimostrerò che io sono sincero partigiano della libertà di commercio, poco badando ad individuali interessi.

CERRATO, ministro delle finanze. Mi riesce molto difficile il potere ammettere la proposizione dell'onorevole Michelini, perchè mi sembra che il pubblicare i lavori delle Commissioni sia cosa realmente contraria a tutti gli antecedenti e al carattere stesso dell'operato delle Commissioni. Infatti a che cosa si applicano le Commissioni? Ad un lavoro preparatorio, il quale deve in seguito essere esaminato nel Consiglio dei ministri, e talvolta eziandio dal Consiglio di Stato, e che infine viene sottoposto alla discussione del Parlamento.

Mi pare che il tempo che impiega nelle discussioni il Parlamento sia bastevolissimo perchè gli industriali possano prepararsi; ma siccome nessuno può prevedere quale sia su certi articoli il voto del Parlamento (non certo quanto al principio fondamentale del libero scambio, che è già stato più volte accettato dai due rami del Parlamento, ma quanto a certe applicazioni che si vogliono fare di questo stesso principio), io non vedo come possa essere utile una pubblicità che non potrebbe sotto alcun verso dare un criterio sufficiente ai fabbricanti per determinarsi in un senso piuttosto che in un altro; potrebbe anzi indurli in errore, poichè questa teoria del libero scambio, non conviene dissimularselo, sicuramente è una dottrina fondamentale, la quale si deve sempre avere in vista, ma nel fatto poi si riduce ad una protezione maggiore o minore. Ora vi può essere un ramo di industria che debba essere protetto più di un altro, ma non vi è in sostanza un canone dal quale si possa dedurre che a tal ramo d'industria si possa applicare la tale diminuzione maggiore o minore; questo dipende essenzialmente dalla situazione e dalla condizione di un paese e dalle circostanze locali.

Non posso adunque, con mio rincrescimento, assecondare le intenzioni manifestate dall'onorevole Michelini, perchè ravviso essere cosa intempestiva il dare esequimento alla sua mozione.

MICHELINI. Domando la parola. (*Rumor*)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. « Categoria VII. *Pelli in basana ossia in crosta non coriate*, ogni cento chilogrammi da lire 12 a centesimi 50. »

MELLANA. Avrei intenzione di proporre un emendamento in ordine alle pelli. Domando se mi sarà ancora fatto facoltà in fine della tabella.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Il luogo opportuno sarà quando verrà in discussione l'altra tabella.

« PARTE SECONDA. Entrata. — Categoria II. *Carbonato di soda d'ogni specie* (natron e soda artificiale), cento chilogrammi da lire due a una.

« Categoria XI. *Tessuti di filaticcio* (filosella), puri o misti con seta, un chilogrammo da 15 a 8.

« Categoria XVI. *Ferro in bacchette rotonde del diametro di 5 a 7 millimetri* (inclusivamente) per uso delle traflerie nazionali, cento chilogrammi da 10 a 7 e 80.

« Categoria XVII. *Argento dorato in tutto od in parte* (vermeil), lavorato in articoli di gioielleria, da 16 lire l'etogrammo a 30 lire il chilogrammo. »

Rileggo ora l'articolo primo cui si riferiscono queste categorie e lo pongo ai voti. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

« Art. 2. Sono egualmente approvate le nuove modificazioni alla tariffa suddetta, contenute nell'altra tabella annessa alla presente legge. »

CERRATO, ministro delle finanze. Non ho difficoltà di accettare questa nuova compilazione.

PRESIDENTE Darò lettura di quest'altra tabella:

« Entrata. — Categoria V. *Stokfish*, per ogni cento chilogrammi ridotto da lire 6 a lire 5.

« *Merluzzo* id. ridotto a lire 4.

« *Salacche* id. ridotto a lire 4.

« Categoria IX. *Tulle unito e ricamato* ridotto a lire 8.

Id. *Operato sul telaio del valore superiore* a lire 15 ridotto a lire 8.

Id. *e torchons* del valore di lire 15 e meno ridotto a lire 5. »

CERRATO, ministro delle finanze. La Commissione non ha tenuto conto di una proposta che era stata fatta dal Ministero relativamente alla categoria XI, per dichiarare esenti dal diritto d'entrata i bozzoli, la seta cruda greggia, compresi i dopponi, la seta torta, gli avanzi di seta, borre, falloppe crude, e di ogni altra sorta, e proporre nell'uscita la soppressione dei dazi specialmente indicati in questa categoria.

Simile proposta era fondata sul disposto della convenzione che si è fatta colla Francia, la quale stabilisce quest'esenzione per la comunicazione colla Francia; il Ministero aveva creduto che fosse conveniente all'interesse pubblico l'estenderla a tutta la frontiera.

Io domanderei che questa proposta del Ministero fosse presa in considerazione dalla Camera, e venisse da essa sancita.

AIRENTI, relatore. Egli è vero, che in seno della Commissione per parte del ministro era stata fatta la proposta di pareggiare tutte le frontiere dello Stato alla frontiera francese per ciò che riguarda l'entrata e l'uscita delle sete; ed è vero altresì che nella stessa circostanza venne fatta la proposta di dichiarare contemporaneamente esenti da ogni diritto all'uscita le foglie dei gelsi, e tanto all'uscita come all'entrata la semenza dei bachi da seta ed altri simili oggetti di minore importanza. Queste proposte però vennero fatte dal Ministero in un modo non formale e verbalmente. Ora la Commissione era entrata dapprima nelle viste del Ministero, e vi era entrata per ragioni che mi paiono plausibilissime. Difatti non pare che la questione finanziaria potesse riuscir grave al riguardo, giacchè sta di fatto che, in seguito all'ultimo trattato di commercio coll'Austria, alla frontiera della Lombardia sarà necessario, dopo l'attuazione dell'ultimo trattato colla Francia, l'adottare immediatamente le stesse disposizioni che vennero adottate rispetto alla frontiera francese coerentemente all'articolo 15 del detto trat-